

Pratica Unione n. SUE-183-2025
N. pratica Sinadoc 1379/2025
Fascicolo RER n.1317/5/2025 (VIA)

Spett.le
ARPAE SAC Ferrara
aoofo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. Alfi Green Srl - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto "Impianto agrivoltaico avanzato denominato Bandissolo da 24.979,5 kwp, abbinato ad un sistema di accumulo elettrochimico da 12.000 kw, opere connesse ed infrastrutture indispensabili" Comune di Argenta e Portomaggiore (FE).

Richiesta integrazioni e chiarimenti

In riferimento all'istanza in oggetto acquisita da ARPAE con prot. PG/2025/15028-15946 del 27/01/2025, si premette che:

- ARPAE SAC con propria nota prot. n. 34045/2025 del 21/02/2025, acquisita dall'Unione con prot. n. 6391 del 21-02-2025, ha chiesto la verifica di completezza documentale con riferimento alla documentazione, reperibile dal 27-02-2025, sul dedicato portale regionale;
- con ns nota prot. n. 9643 del 20-03-2025, è stata richiesta la presentazione di specifica documentazione integrativa con riferimento agli aspetti urbanistici, paesaggistici, espropriativi, ambientali ed edilizi di competenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- ARPAE SAC con propria nota prot. n. 59109/2025 del 28/03/2025, ha trasmesso le richieste di integrazioni dei vari enti interessati formulate in relazione al procedimento in questione, tra cui la richiesta da parte della Provincia di Ferrara di una relazione di conformità urbanistica del progetto;
- la ditta Alfi Green Srl, ha inviato specifica "Richiesta di predisposizione della Relazione di Conformità Urbanistica", acquisita dall'Unione con prot. n. 13839 del 24-04-2025;
- la ditta Alfi Green srl, ha inviato integrazioni documentali, sulla base delle diverse richieste formulate dagli Enti interessati, acquisite dall'Unione con prot. n. 13903, 13904, 13905, 13906, 13908, 13909, 13910, 13911, 13912, 13913 del 24-04-2025, e caricate sul portale regionale al seguente indirizzo:
<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6500> ;
- ARPAE SAC, con nota prot. n. 04/07/2025.0121329.U, acquisita dall'Unione con prot. n. 25702 del 07-07-2025, ha comunicato la pubblicazione dell'avviso al pubblico a far data dal 16-07-2025, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.16 della L.R. 4/2018 ed ha richiesto l'invio di eventuali richieste integrazioni.

Valutati gli elaborati di progetto acquisite dall'Unione con prot. n. 13903, 13904, 13905, 13906, 13908, 13909, 13910, 13911, 13912, 13913 del 24-04-2025, e caricate sul portale regionale al seguente indirizzo:

<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6500>,

risulta necessario integrare e chiarire quanto di seguito elencato, in relazione ai diversi servizi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Aspetti urbanistici, paesaggistici ed espropriativi

Si rimanda alla "Relazione di conformità Urbanistica" allegata e parte integrante alla presente nota.

Aspetti di carattere ambientale

Le considerazioni di carattere ambientale di seguito esposte partono dai presupposti formulati direttamente dalla Ditta all'interno dello Studio di Impatto Ambientale in merito agli impatti cumulativi degli impianti autorizzati e in fase di autorizzazione che insistono sul territorio. In particolare, l'analisi dello stato di fatto di cui al paragrafo 11 del documento "*Studio di Impatto ambientale - Rev 1*" stima un'occupazione di suolo variabile dal 5,2%, considerando un buffer di circa 5 Km dall'impianto stesso, al 8,23%, se si allarga leggermente il buffer preso in esame.

Posto che queste valutazioni non tengono in considerazione un impianto da circa 23 MW e di estensione superiore a 30 ha, situato nelle immediate vicinanze di quello di Bandissolo, presentato successivamente e rimandato a Valutazione di Impatto Ambientale, ci si interroga su quale sia la discriminante per considerare bassi e trascurabili tali percentuali di occupazione di terreno agricolo.

Ritenendo inappropriata la dicitura utilizzata dalla Ditta in termini di "consumo di suolo" dal momento che un impianto agrivoltaico non dovrebbe consumare suolo, si ritiene più opportuno valutare gli impatti cumulativi in termini di trasformazione del territorio nella sua globalità. Indipendentemente dalla variabilità di percentuale rilevata in base al buffer di riferimento, si evidenzia che, nella totalità del Comune di Argenta, ad oggi si rileva che la superficie lorda occupata dagli impianti fotovoltaici a terra ed agrivoltaici autorizzati ed in iter di autorizzazione, rapportata alla Superficie Agricola Utilizzata (SAU), è pari al 3,0665%. Questo dato supera significativamente la percentuale dell'1% di incidenza sulla SAU regionale indicata dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 125/2023, la quale prevede che la Giunta Regionale riveda le proprie disposizioni al raggiungimento di tale soglia.

Fatte queste opportune premesse si osserva quanto segue:

1. *paragrafo 11.2 del SIA Rev.1 e Allegato 5 Relazione Paesaggistica Rev.1* - Si prende atto che la mappa dell'intervisibilità Post Operam (appendice 1/D) che prende in esame tutti gli impianti compreso Bandissolo (MA senza mitigazioni), evidenzia un impatto su quasi tutto il buffer considerato di livello ALTO prevalentemente verso ovest e nord ovest e di livello MEDIO sulla parte est. L'impatto viene leggermente ridotto, soprattutto nelle immediate vicinanze del campo agrivoltaico, con la previsione delle misure di mitigazione, diminuendo leggermente le zone a impatto ALTO che passano così a livello MEDIO. Seppur come precisato dalla Ditta, tali mappe hanno puramente un valore teorico, l'interpretazione che ne deriva porta a concludere che tale impatto non è affatto trascurabile nè tantomeno da considerarsi "*Non significativo*" come invece riportato nel SIA (Tabella 78 - riga "Paesaggio e beni culturali").
2. *Tabella 72 del SIA Rev.1 (riga 4)* - Ricollegandosi al precedente punto 1), si contesta fortemente l'assunto per cui "*L'intervento non modificherà in maniera sostanziale le relazioni visive con il contesto paesaggistico di riferimento avendo un bacino di visibilità estremamente limitato, grazie alla conformazione orografica del territorio (esclusivamente pianeggiante) e alle misure di prevenzione e mitigazione dell'impatto visivo previste*". Proprio in considerazione del fatto che il territorio argentano è completamente pianeggiante e che si tratta di strutture che possono raggiungere altezze di 5,4 m, alla stregua del secondo piano

di una casa, è indiscutibile che l'impianto si vedrà da qualsiasi punto di vista e non solo nelle immediate vicinanze dello stesso.

3. *Relazione agronomica All.12 Rev 1* - Richiamata la richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. n. 9643 del 20/03/2025, si prende atto che la lista delle essenze per le mitigazioni è stata implementata con l'aggiunta di essenze di "Fraxinus Ornus". Ricollegandosi ai punti 1 e 2 si fa presente che l'orniello di fatto è anch'esso un albero dal portamento molto contenuto che non modificherà l'altezza della barriera prevista a perimetro e che quindi l'effetto di mitigazione resterà comunque limitato. La siepe sarà caratterizzata da essenze campestri che avranno certamente un beneficio in termini di apporto di biodiversità vegetale in un contesto ad oggi prettamente agricolo e poco naturale ma, senza alberi ad alto fusto, avrà uno scarso effetto di mitigazione visiva dell'impianto. Tale mitigazione comunque si potrà avere solo nel lungo periodo, a maturità vegetativa delle piante e che quindi nel frattempo vedrà predominante lo scenario di cui alla mappa dell'appendice 1/D di cui al punto 1). Ciò premesso si rafforza la richiesta di implementare la barriera verde con essenze ad alto fusto.
4. *Tabella 72 del SIA Rev.1 (riga 5)* - *"Sebbene nell'ultimo decennio sono state introdotte iniziative simili a quella proposta, queste sono distribuite in un ambito molto ampio e mutuamente distanti tra di loro. Si evidenzia che per gli impianti agrivoltaici gli effetti di concentrazione sono comunque limitati alla vita utile dell'impianto, dopodiché, potenzialmente, le aree potranno essere facilmente ripristinate alla loro funzione originaria."* Il territorio "molto ampio" di cui si parla è di fatto il territorio di una sola frazione del Comune di Argenta. Assumendo un indicativo buffer di 5 Km intorno all'abitato di Bando infatti, ad oggi si osserva che circa l'8,5 % del territorio risulterà occupato da impianti fotovoltaici ed agrivoltaici su suolo agricolo. Si può anche decidere di spostare il buffer più o meno vicino al paese ma la trasformazione del territorio, come minimo trentennale, che questi impianti avranno sul paesaggio circostante non può considerarsi reversibile. Si tratta infatti di una scala temporale troppo lunga che porterà inevitabilmente a conseguenze sulla vivibilità di quel territorio. Il passaggio da un territorio rurale a un territorio a percezione "industriale" (seppur sulla carta ancora agricolo), comporterà inevitabilmente una modifica della sua vocazione paesaggistica, ambientale e agricola e delle fruizioni connesse (es. turismo ciclabile) con ricadute anche sulla popolazione locale (vivibilità del territorio, deprezzamento delle abitazioni ecc.).
5. *Tabella 77 del SIA Rev.1 - sistema antropico - "l'impatto sulle componenti "salute pubblica" e "traffico e infrastrutture" è da ritenersi trascurabile"*. Ricollegandosi alle considerazioni di cui al punto 4) si contestano le valutazioni del SIA in merito agli impatti sulla Salute Pubblica. La trasformazione del paesaggio a cui questo impianto contribuisce, ha inevitabilmente delle ripercussioni sul benessere della qualità della vita di un'intera comunità che vede stravolto il proprio territorio ed i servizi ecosistemici che esso offre nel suo complesso. Al di là della percezione visiva, in termini di impatti sulla salute umana, si chiedono approfondimenti in merito all'impatto cumulato dei potenziali campi elettromagnetici, in particolare delle linee di connessione che in alcuni tratti andranno a sommarsi a quelle di altri impianti, sempre dirette alla medesima stazione di ricevimento.

Si precisa inoltre che tutti i benefici esplicitamente espressi nella Tabella richiamata e nel SIA in generale rispetto la componente umana, in termini di "emissioni di inquinanti evitate per minor impiego di combustibili fossili", non hanno valore su scala locale ma su scala globale. Non si vuole qui mettere in discussione il beneficio delle fonti di energia rinnovabili su scala globale ma bensì soppesare il rapporto costi e benefici per il territorio che non si ritiene

approfondito nel SIA.

6. VINCA Rev.1 pag. 76 - *"Non è prevedibile se non in considerazione di interruzione delle flyway per gli uccelli migratori nel caso vengono utilizzate aree molto vaste. In generale, la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra può inibire il movimento della fauna selvatica, sia per l'effetto barriera, dovuto alla recinzione perimetrale, sia perché aumenta la frammentazione a scala di paesaggio e, in alcuni casi, della connettività ecologica (Waltson et al., 2016) nel caso si inserisca all'interno di corridoi o "core areas" appartenenti alla rete ecologica."* Non si ritiene che il documento in questione, né il SIA, forniscano adeguate garanzie in merito al superamento di queste problematiche esposte anche dal proponente stesso. Nella valutazione del singolo progetto, l'effetto barriera e di frammentazione del territorio rurale può anche essere valutato trascurabile, ma nel complesso della cumulabilità degli impianti, questo fenomeno potrà modificare significativamente le dinamiche di popolazione sul territorio. In merito alle misure di mitigazione proposte si ritiene inoltre che la rete di confine debba essere uniformemente sollevata da terra per almeno 30 cm al fine di consentire il passaggio della microfauna e che quindi le soluzioni proposte non siano accoglibili.

Aspetti Edilizi

In relazione alle richieste formulate con ns. precedente nota prot. n. 9249 del 18/03/2025, e di seguito elencate, si riportano in grassetto, in rapporto alle integrazioni successivamente pervenute, punto per punto, le ns. relative considerazioni:

- Modello Unificato Regionale denominato *"Modulo 1 - Titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva"*.

Si prende atto della trasmissione del modello richiesto. Si vuole però ribadire, che seppur nell'ambito di un procedimento unitario, le valutazioni dell'ufficio sono effettuate, per quanto di competenza, anche in ragione dei contenuti della modulistica di riferimento prescritta ed associata ai procedimenti di competenza. Pertanto si ritiene che la stessa fosse comunque dovuta.

- Modello Unificato Regionale denominato *"Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza"*; **Risulta necessario:**
 - **Compilare il quadro 2.4 con la descrizione dell'intervento;**
 - **Chiarimenti in merito alla compilazione del quadro 16 con riferimento alle dichiarazioni che riconducono l'intervento all'Autorizzazione Sismica, sulla base delle delucidazioni chieste nei punti seguenti, con riferimento alle motivazioni che hanno portato a tale valutazione, escludendo la Denuncia di Deposito Sismico.**
 - **Aggiornare il Quadro n. 27, in quanto nel territorio del Comune di Argenta sono presenti stabilimenti RIR, ma l'intervento non ricade nell'area di danno (rif. Punto 27.2 e 27.2.1).**

Si vuole inoltre ribadire, che seppur nell'ambito di un procedimento unitario, le valutazioni dell'ufficio sono effettuate, per quanto di competenza, anche in ragione dei contenuti della modulistica di riferimento prescritta ed associata ai procedimenti di competenza. Pertanto si ritiene che la stessa fosse comunque dovuta.

- Asseverazione di tutti i tecnici che hanno redatto valutazioni, progetti e relazioni specialistiche relative all'intervento di che trattasi utilizzando il Modello Unificato Regionale denominato *"Allegato Asseverazione degli altri tecnici incaricati - aprile 2021"*; si ricorda che

per la compilazione dell'allegato, oltre ai dati del tecnico e del documento che lo stesso ha prodotto, dovrà essere fatto specifico riferimento al progetto in oggetto;

L'asseverazione del Geologo Linda Collina non è sottoscritta con firma digitale (o in alternativa accompagnata da copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità).

- Asseverazione del tecnico progettista attestante il rispetto dei requisiti prestazionali riportati nel Titolo III Capo I del vigente Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.37 del 29-09-2022 e s.m.i..

Si prende atto della documentazione pervenuta e di quanto dichiarato.

- Dichiarazione sostitutiva ANTICORRUZIONE ai sensi dell'Art. 7, comma 3 del Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, sulla base della modulistica dell'Unione che può essere scaricata dal seguente link:

<https://www.unionevalliedelizie.fe.it/moduli/1/15/5/sportello-unico-per-ledilizia-sue>.

Si prende atto della documentazione pervenuta e di quanto dichiarato.

- Ricevuta di versamento, mediante pagoPA, dei diritti di segreteria di importo pari ad euro 460,00 da versare all'Unione dei Comuni Valle e Delizie;

Si prende atto della documentazione pervenuta.

- In relazione agli accessi all'impianto, è necessario:
 - chiarire se gli stessi:
 - sono presenti e formalmente autorizzati;
 - nel caso in cui siano già presenti se sono oggetto comunque oggetto di interventi di modifica, ampliamento , ecc.;
 - presentare sia nello stato di fatto che in quello di progetto:
 - planimetria/e, di maggiore dettaglio ed in scala adeguata, delle zone di accesso alle aree dell'impianto di progetto, con l'individuazione del cancello, recinzioni, scoline, tombinamenti, rapportata alla strada limitrofa completa di dimensioni, indicazioni confini, e quant'altro necessario a definire in maniera più compiuta le opere ed il contesto limitrofo attuale e futuro;
 - chiarire gli interventi relativi alla stradello di accesso da via Argine Marino (SP 48) che viene indicato come oggetto di adeguamento ed allargamento; a tale scopo dovrà essere presentata una specifica relazione illustrativa (o una integrazione a quella generale) corredata da adeguati elaborati grafici (planimetria e sezioni), da cui si evincono le caratteristiche e dimensioni allo stato attuale ed allo stato di progetto.

Si prende atto della documentazione pervenuta.

- In riferimento all'impianto di illuminazione, ai sensi della LR 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico", ed alla relativa successiva DGR n. 1732 del 12 novembre 2015, quale "TERZA direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico", dovrà essere presentata specifica comunicazione/dichiarazione sulla base dei modelli H1, H2 e/o H3 ad essa allegati, in relazione alla specifica casistica individuata, unitamente alla documentazione progettuale indicata nella modulistica stessa.

Si prende atto della documentazione pervenuta.

- Progetto degli impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica, previsti nell'intervento, nella forma di progetto di fattibilità tecnico-economica, con i contenuti minimi prescritti dalle vigenti disposizioni riferite al combinato disposto dell'art. 5 comma 3 del DM

37/2008 e dalle attuali norme CEI 0-2 2025; si ricorda inoltre che prima dell'inizio dei lavori sarà necessario presentare il relativo progetto esecutivo.

Si prende atto della documentazione pervenuta.

- Chiarimenti in merito ai locali Sala Controllo/Magazzino e Sala Quadri BT della Cabina Utente; si chiede se in tali locali sia prevista la presenza di personale o se lo stesso rientri tra i locali tecnici accessibili al solo personale tecnico abilitato per lo svolgimento di attività tecniche nei limiti strettamente necessari al relativo espletamento; si ricorda infatti che in caso di presenza costante di personale (ad esempio uffici o sala controllo), non legata ad interventi tecnici temporanei (riparazione guasti e/o manutenzioni, verifiche controlli, ecc.), i locali dovranno rispettare i requisiti previsti nel Titolo III Capo I del vigente Regolamento Edilizio (quali ad esempio: altezza minima interna non inferiore a ml. 2,70, rapporti di aero-illuminazione tra la superficie in pianta del locale e le aperture aeranti ed illuminanti, non inferiori ad 1/8, presenza di un servizio igienico interno o nelle immediate vicinanze, riscaldamento, ecc).

Si prende atto di quanto dichiarato nella relazione di cui al file "Documento_risposta_richiesta_verifica_completezza" allegato al ns. prot. n. 13903 del 28-04-2025, dove viene dichiarato che: "In riferimento alla richiesta di chiarimenti sui locali denominati Sala Controllo/Magazzino e Sala Quadri BT della Cabina Utente, si precisa che non è prevista la presenza costante di personale all'interno di tali ambienti. I locali in oggetto rientrano nella categoria di locali tecnici, accessibili esclusivamente a personale tecnico abilitato, per lo svolgimento di attività temporanee connesse alla manutenzione, controllo o riparazione degli impianti. Pertanto, non trovano applicazione i requisiti previsti dal Titolo III, Capo I del vigente Regolamento Edilizio, relativi ai locali destinati a permanenza continuativa di persone".

- Chiarimenti in merito al ponte di collegamento tra le due aree dell'impianto, presente sullo Scolo Cardinala; si ritiene necessario integrare:
 - documentazione fotografica del ponte;
 - relazione sullo stato di conservazione ed idoneità strutturale dello stesso;
 - indicazione di eventuali interventi previsti nell'ambito del progetto in questione.

Si prende atto di quanto dichiarato nella relazione di cui al file "Documento_risposta_richiesta_verifica_completezza" allegato al ns. prot. n. 13903 del 28-04-2025, dove viene dichiarato che: "In merito al ponte esistente sullo Scolo Cardinala, si comunica che l'opera non sarà interessata da alcun utilizzo connesso alle fasi di cantiere dell'impianto agrivoltaico, né sarà impiegata per il trasporto di materiali o componenti destinati alla realizzazione dello stesso. Tutte le attività logistiche legate alla movimentazione dei mezzi e delle apparecchiature necessarie alla costruzione dell'impianto saranno infatti interamente gestite attraverso gli accessi dedicati situati a nord e a sud, appositamente progettati e dimensionati per garantire adeguata capacità portante e sicurezza operativa durante le fasi di trasporto.

Il ponte manterrà la propria funzione attuale, limitata alle attività agricole già esistenti, senza alcun incremento dei carichi né modifiche d'uso rispetto alla situazione attuale. In virtù di tale destinazione, si precisa che non sono previsti interventi strutturali, opere di adeguamento o modifiche progettuali sul ponte, che resterà escluso dalle opere oggetto della presente autorizzazione.

A completamento di quanto sopra, si allega documentazione fotografica attestante lo stato attuale del ponte".

Si prende atto anche della documentazione fotografica integrata.

- Modello Unificato Regionale, MUR A1/D1, relativo a tutti gli interventi previsti nel progetto in rapporto alla elencazione ed alle casistiche indicate nella DGR 2272/2016; si consiglia di compilare un modello per ogni intervento IPRIPI o soggetto a deposito, indicando per ciascuna opera le relative caratteristiche richieste (impianti fotovoltaici e relative strutture, recinzioni, cabine di trasformazione, pali, tombinamenti, ecc.); si ricorda che:
 - per tutti gli interventi, che in ragione dei contenuti della DGR 2272/2016, rientrano tra quelli irrilevanti ai fini sismici, dovrà essere allegata la documentazione illustrativa e giustificativa richiamata specificatamente per ogni opera riportata nell'allegato A alla delibera indicata e contraddistinta con le sigle L0, L1 e L2;
 - per gli interventi che non rientrano tra quelli irrilevanti ai fini sismici descritti nella citata DGR 2272/2016, dovrà essere presentata denuncia di deposito sismico, o richiesta autorizzazione sismica, in base alla natura e consistenza delle opere, ai sensi della L.R. 19/2008 (MUR D2 o MUR A.2), unitamente alla documentazione progettuale prescritta e richiamata nella citata modulistica; in alternativa è ammessa, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A alla D.G.R. n. 1373/2011, la presentazione della cd. pre-sismica, costituita da relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura; i contenuti di tale documentazione sono definiti nell'allegato A alla citata DGR 1373/2011.

Si comunica inoltre che per le strutture che risultino irrilevanti ai fini sismici, in quanto ricadenti nelle casistiche indicate dalla DGR 2272/2016, ma che siano realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore è comunque necessario presentare, allo Sportello Unico territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia da parte del costruttore ai sensi dell'art. 65 e seguenti del DPR 380/01 e s.m.i. corredata degli elaborati progettuali prescritti.

- **Tutti i modelli MUR A1/D1 non sono sottoscritti con firma digitale dal progettista architettonico/strutturale incaricato;**
- **Viene dichiarato che le opere che hanno rilevanza strutturale sono soggette ad "AUTORIZZAZIONE SISMICA"; si chiede di motivare tale valutazione in rapporto all'eventuale possibilità di procedere alla Denuncia di Deposito Sismico;**
- **Nei modelli MUR A1/D1, quadro "in alternativa", viene dichiarato che l'istanza strutturale NON è contestuale, ma non viene barrato il riquadro della "relazione tecnica".**
- Visto il numero cospicuo di interventi previsti nel progetto, a maggiore chiarimento degli interventi, si chiede di presentare una specifica planimetria generale dell'impianto sulla quale individuare gli interventi:
 - classificati IPRIPI ai sensi della DGR 2272/2016 riportando la relativa casistica;
 - classificati IPRIPI ai sensi della DGR 2272/2016 (riportando la relativa casistica), ma che saranno oggetto di specifica Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01, prima dell'inizio degli stessi;
 - soggetti a Autorizzazione Sismica/Denuncia di deposito sismico ai sensi della L.R. 19/2008.
- **Eventuale aggiornamento della tavola, in rapporto alle valutazioni richieste nel punto precedente, che hanno portato a definire gli interventi rilevanti ai fini sismici soggetti ad Autorizzazione Sismica.**
- Cronoprogramma adeguato nel quale venga evidenziato il coordinamento tra le opere di progetto con quelle necessarie, vincolanti e prioritarie relative alla costruzione della Stazione Elettrica ed alle modifiche alle linee di alta ed altissima tensione in entra-esce dalla stazione

ed alle modifiche alle linee di alta ed altissima tensione in entra-esci da detta stazione, opere ancora da realizzare ed i cui lavori non risultano ancora iniziati;

Si prende atto di quanto dichiarato nella relazione di cui al file "Documento_risposta_richiesta_verifica_completezza" allegato al ns. prot. n. 13903 del 28-04-2025, dove viene dichiarato che: "Si allega il cronoprogramma aggiornato, che include la tempistica di realizzazione delle opere di rete, comprensive della sottostazione elettrica e dei raccordi in entra-esci. La pianificazione tiene conto della necessità che la stazione Terna sia energizzata al momento del primo parallelo dell'impianto.

La durata prevista per la realizzazione delle opere di rete è pari a 22 mesi, come indicato nella STMG di Terna e nel progetto predisposto da ED Dante S.r.l., già benestariato dal Gestore di Rete e approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2024-3386 del 14/06/2024, rilasciata da ARPAE. Ciò implica un avvio delle opere di rete circa sei mesi prima rispetto all'impianto agrivoltaico.

Considerato che le opere di rete sono già autorizzate e che Terna sta completando le fasi propedeutiche all'avvio dei lavori, mentre l'impianto è ancora in fase di autorizzazione, si conferma che le tempistiche sono compatibili. La Società garantirà il necessario coordinamento con Terna per assicurare l'allineamento tra le due realizzazioni. Documentazione allegata a integrazione della presente risposta: 16_CRONOPROGRAMMA_All_01_Cronoprogramma_rev1".

- "Documentazione di cui alla DAL 28/2010 come modificata e integrata dalla DAL 125/2023, Allegato 1, lettera B, punto 4-ter), ultimo periodo; in base a quanto disposto, ai fini dell'installazione degli impianti, è necessaria l'elaborazione di una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in conformità alla disciplina regionale vigente (DGR 623/2019 come integrata dalla DGR 713/2019);

Si prende atto della dichiarazione sostitutiva del PRA e dell'elaborato "10_AGRONOMICA_All.12_Rel_tecnico-agronomica_rev1". Si chiedono chiarimenti in merito all'incremento dei guadagni previsti giustificati dal passaggio da una coltura di solo mais in monosuccessione per il biodigestore, a colture diversificate a rotazione che salvaguardano maggiormente la fertilità anche se richiedono più manodopera e lavorazioni (tipo ortaggi, medica, loietto e tricale – vedi pag. 54 della relazione), prevedendo un bilancio finale in positivo, pur passando da circa 43 a 32 Ha coltivati.

- Copia del contratto preliminare richiamato più volte nella documentazione progettuale ma non allegato alla documentazione resa disponibile per l'istruttoria.

Sono presentati, ad integrazione di quanto richiesto, le copie dei seguenti contratti:

- **Contratto preliminare per la costituzione del diritto di servitù agricola per lo sviluppo e la realizzazione di un impianto agrivoltaico, sottoscritto tra la società Alfi Green srl ed il sig. Stella Oscar; per detto contratto non risulta chiaro:**
 - **quale sia il motivo della servitù, in rapporto al progetto in questione, in quanto non chiaramente evidenziato nell'atto;**
 - **per quale motivo la servitù è limitato ad un periodo di anni 32 anni;**
 - **quali siano le aree oggetto di servitù; la planimetria allegata al contratto non risulta chiaramente leggibile.**

Tale contratto oltre a non essere stipulato nella forma notarile non risulta registrato e trascritto.

- **Contratto preliminare di compravendita di terreno e di costituzione di diritto di servitù tra la società Alfi Green srl e i sig.ri Minghini Giorgio, Minghini Daniele e Malaguti Paola in proprio ed in veste di L.R. della Società Agricola Minghini s.s.. Per detto contratto non risulta chiaro per quale motivo la servitù è limitata ad un periodo di anni 32 anni.**
- **Contratto di coltivazione tra la società Alfi Green srl e la Società Agricola Minghini s.s..**
Tale contratto sottoscritto nella forma della scrittura privata non registrata, non garantisce la continuità dell'attività agricola per l'intera vita utile dell'impianto agrivoltaico. Il contratto inoltre è firmato unicamente da Minghini Daniele. Inoltre lo stesso non risulta idoneo in ragione dei requisiti soggettivi prescritti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici approvate dal Ministero della Transizione Ecologica nel mese di Giugno 2022, come meglio evidenziato di seguito nella sezione "Criticità generali".
- Sulla base di quanto indicato dalla DAL 28/2010 come integrata e modificata dalla DAL 125/2023, gli impianti realizzati nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, sono soggette alle disposizioni del punto B7 dell'allegato I alla medesima deliberazione che limita la superficie dell'impianto al 10% delle aree delle particelle contigue nella disponibilità del richiedente. Tale prescrizione, confermata in diversi pareri della Regione Emilia Romagna, Settore Governo e Qualità del Territorio, Area disciplina del governo del territorio, edilizia privata, Sicurezza e legalità, si applica sia agli impianti fotovoltaici a terra sia a quelli agrivoltaici (PG/2023/1053631 del 20/10/2023 e PG/2023/1264886 del 21/12/2023).


La presenza di un impianto agrivoltaico di tipo avanzato porta con sé la possibilità di una più favorevole valutazione dell'area dell'impianto, determinata dalla proiezione a terra dei pannelli fotovoltaici nella loro massima estensione (contrariamente a quanto previsto per gli impianti fotovoltaici a terra o agrivoltaici non avanzati per i quali il conteggio viene effettuato sull'intera area recintata dell'impianto) - (DAL 28/2010 come modificata dalla DAL 125/2023 allegato I, lettera B), punto 4-ter) e parere Regione ER PG/2023/1053631 del 20/10/2023).

Risulta pertanto necessario dimostrare che l'impianto rispetti i limiti ammessi e contenuti nelle suindicate disposizioni regionali, mediante la presentazione di documentazione progettuale aggiornata che indichi:

- la superficie relativa alla proiezione dei pannelli fotovoltaici nella loro massima estensione;
- la superficie totale in disponibilità del proponente, costituita dai terreni in proprietà, oggetto di altro diritto reale o asserviti all'impianto fotovoltaico (si ricorda che in base a quanto stabilito al punto B7 dell'allegato I alla DAL 28/2010 come modificata dalla DAL 125/2023, tutte le particelle dell'impianto ed asservite devono essere contigue, non costituendo fattore di discontinuità la presenza di corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari);
- l'identificazione catastale di tali immobili;
- una planimetria su base catastale sulla quale riportare:
 - il perimetro delle aree dell'impianto;
 - il perimetro delle altre aree asservite;
 - i dati e conteggi di verifica di conformità dei limiti percentuali ammessi.

A seguito della valutazione della documentazione presentata si rileva che nella planimetria integrativa "18_PAR_AGRI_TAV02_32_Area_asservita_DAL125_2023_rev0" sono presenti elementi da chiarire, integrare e aggiornare, quali:

- o nella planimetria e nella tabella associata, viene riportato il riferimento al foglio 83 mappale 92 (di mq. 22.560), che non è indicato in nessuno dei contratti preliminari di asservimento presentati;
- o non è rispettato il principio della contiguità dei mappali asserviti così come indicato al punto stabilito al punto B7 dell'allegato I alla DAL 28/2010 come modificata dalla DAL 125/2023, con particolare riferimento alla porzione riportata nello stralcio sotto indicato, in quanto pur in presenza di un corso d'acqua e di una strada (che per tale disposizione non costituiscono fattore di discontinuità), le aree posizionate sopra e sotto via Argine Marino risultano sostanzialmente non contigue.



Stralcio tav. "18_PAR_AGRITAV02_32_Area_asservita_DAL125_2023_rev0"

In relazione ai chiarimenti richiesti in merito *"ai contenuti discordanti riportati nello Studio di Impatto Ambientale (file SIA_rev0), nel quale alle pagine 47 e 48, nell'effettuare la disamina sull'applicazione della DAL 125/2023, viene di fatto evidenziato, a nostro avviso in modo erroneo, che tale disposizione transitoria non ha carattere vincolante prevalendo la normativa nazionale sulla disciplina regionale, ed i contenuti dell'Allegato 13-Relazione di verifica rispetto requisiti impianto agrovoltico (file All.13_Verifica_requisiti_agrovoltico_rev0), nel quale invece viene fatto espresso riferimento al rispetto dei limiti prescritti dalla DAL 125/2023, avendo già sottoscritto contratti preliminari per le aree necessarie"*, **prendiamo atto della presentazione della documentazione relativa all'asservimento delle aree ai sensi del punto B7 dell'allegato I alla DAL 28/2010 come modificata dalla DAL 125/2023, restando fermi gli opportuni rilievi da noi evidenziati al punto precedente, ma riteniamo, contrariamente a quanto da voi evidenziato, che le richiamate disposizioni regionali, pur essendo antecedenti, non si pongono in contrasto con i contenuti del Decreto 21 Giugno 2024, e risultano pienamente operative.**

Si ricorda comunque che, il contratto preliminare non costituisce titolo atto a dimostrare la disponibilità delle aree; pertanto prima della conclusione della procedura in oggetto dovrà essere presentata:

- copia del contratto registrato e trascritto relativo all'acquisizione di specifici diritti sulle zone oggetto di intervento (vedi punto 1 lettera d) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 125/2023), che permettano la possibilità di acquisirne la relativa disponibilità al fine di poter intervenire su dette aree per la realizzazione dell'impianto in oggetto;
- copia del contratto registrato e trascritto di asservimento all'impianto di progetto delle aree aggiuntive, nei limiti prescritti dal combinato disposto dal punto 1, lettera c, punto 2.3 del deliberato DAL 125/2023 e dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010.

Valutata la documentazione iniziale e le successive integrazioni di ritiene necessario provvedere alla presentazione, oltre che della documentazione richiamata nei punti precedenti in riferimento alle considerazioni riportate in neretto, anche delle seguenti integrazioni:

- planimetria di progetto riportante le dimensioni dell'impianto e le distanze dei diversi manufatti ed opere previste dai confini di proprietà, dalle strade, dagli eventuali fabbricati limitrofi presenti e da ogni elemento di rilievo ubicato in prossimità delle opere da realizzare.
- Nella relazione di cui al file "18_PAR_AGR_I_All.13_Verifica_requisiti_agrivoltaico_rev1", a pagina 12, nella figura "3.5: Dimensioni pitch ed interfila libera impianto di riferimento", vengono riportate distanze tra le file dei pannelli, differenti rispetto a quelle indicate nell'ulteriore documentazione progettuale.

Criticità generali

L'impianto proposto non risulta coerente con i requisiti essenziali stabiliti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di giugno 2022.

In particolare, si ritiene che NON sia rispettato uno dei requisiti principali, affinché un impianto agrivoltaico possa definirsi tale, riconducibile al soggetto proponente il progetto in questione.

E noto infatti che le cd. Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di giugno 2022 al Cap. 3.2 individuano uno o più dei soggetti indicati nel seguito:

- *Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle frigorifere/sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre).*
- *Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC.*

Si rileva inoltre che anche la Regione Emilia Romagna sia allineata alle considerazioni predette; infatti con il parere del Settore Governo e Qualità del Territorio, Area Disciplina del Governo del Territorio, Edilizia Privata, Sicurezza e Legalità PG/2023/1264886 del 21/12/2023, ritiene che tra i proponenti del progetto debba essere incluso in modo strutturale e continuativo anche un imprenditore agricolo per garantire la coesistenza dell'attività rurale con la produzione di energia, insita nella definizione stessa di agrivoltaico.

In base a tale parere, i requisiti soggetti necessari alla realizzazione di un impianto di tipo "agrivoltaico" sono riconducibili alle seguenti figure:

a) un'impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione;

b) un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata sia da imprese del settore energia sia da una o più imprese agricole che, mediante accordo specifico, mettono a disposizione i terreni nella propria disponibilità per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Si ritiene, comunque, che tale requisito soggettivo possa essere soddisfatto anche da ogni altra stabile forma associativa tra le predette imprese.

Le imprese che intervengono nella realizzazione dell'impianto agrivoltaico devono avere pertanto specifiche caratteristiche e possedere idonei requisiti.

Nel caso in oggetto invece siamo in presenza di una impresa, la Alfi Green srl, che ha come scopo primario quello di realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, e che si avvale, per la coltivazione, di una società, la Società Agricola Minghini s.s., mediante una forma di cooperazione che NON risulta coerente con i contenuti indicati dalle linee guida del MASE.

Come indicato al punto precedente si valuta che il Contratto di coltivazione tra la società Alfi Green srl e la Società Agricola Minghini s.s. essendo stato solo parzialmente sottoscritto nella forma della scrittura privata non registrata, non garantisce la continuità dell'attività agricola per l'intera vita utile dell'impianto agrivoltaico. Pertanto lo stesso non risulta idoneo in ragione dei requisiti soggettivi prescritti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici approvate dal Ministero della Transizione Ecologica nel mese di Giugno 2022.

Si rimanda alle valutazioni del Comune di Portomaggiore per gli aspetti legati alla definizione misure compensative di cui alle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* approvate con DM 10 settembre 2010; si consiglia pertanto un confronto preliminare con i funzionari di detto Comune.

A tale scopo, al fine della quantificazione delle opere di compensazione sulla base degli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 23/04/2024, si ritiene necessaria la presentazione:

- della quantificazione dei proventi annui, comprensivi degli eventuali incentivi, valutati sulla base della vita utile dell'impianto, convertiti in unità di potenza elettrica (KW).

In relazione alle opere di compensazione, prima dell'inizio dei lavori, sarà necessario:

- sottoscrivere con il Comune territorialmente competente specifica convenzione riferita alle opere concordate ed alle relative prescrizioni;
- presentare specifiche fideiussioni a garanzia:
 - della completa e corretta realizzazione delle opere di compensazione concordate;
 - del completo versamento delle eventuali compensazioni monetarie concordate.

Per eventuali chiarimenti in merito:

- agli aspetti edilizi contattare il tecnico istruttore Geom. Massimo Nanetti al n. 0532-323235 e indirizzo e-mail m.nanetti@unionevalliedelizie.fe.it.
- agli aspetti ambientali (mitigazioni, impatto acustico, impatto visivo, ecc.) contattare la Dott.ssa Barbara Peretto al n. 0532/330377 e indirizzo e-mail b.peretto@unionevalliedelizie.fe.it;
- agli aspetti urbanistici, paesaggistici ed espropriativi, contattare l'Arch. Rita Vitali al n. 0532/323239 e indirizzo e-mail r.vitali@unionevalliedelizie.fe.it ;

Nomina rappresentante unico dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

Ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi si comunica che il rappresentante unico abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie su tutte le decisioni di competenza della conferenza è l'**Ing. Alice Savi in qualità di Dirigente del Settore Programmazione Territoriale** come da incarico conferito con Decreto n. 3 del 31-01-2025 a firma del Presidente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con il quale viene prorogato al 31-01-2027 l'incarico dirigenziale a tempo determinato, conferito con precedente decreto n. 4 del 01/02/2022, all'Ing. Alice Savi, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, per la direzione del Settore Programmazione Territoriale.

Tale Decreto è disponibile, per la visione e lo scarico, sulla pagina ufficiale del sito dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie al seguente indirizzo:

<https://www.unionevalliedelizie.fe.it/documento/nomina-dirigente-savi-decreto-n-5-del-01-07-2021>

Distinti saluti.

Richiamata la Determinazione n. 78 del 11/02/2025 con la quale il Dirigente ha confermato l'incarico di ELEVATA QUALIFICAZIONE n. 4 dell'Unione relativo al SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, alla Geom. Claudia Benini, Specialista in attività tecniche con abilitazione – Area dei Funzionari ed EQ CCNL 16/11/2022, **in base alla quale la sottoscritta risulta competente alla firma del presente atto.**

Firmato digitalmente

Il dirigente

del Settore Programmazione Territoriale

Ing. Alice Savi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).